
RIA PAYMENT INSTITUTION EP S.A.U.

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”, che modifica il d.lgs. n. 231/2007;

VISTI lo Statuto della Banca d’Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d’Italia del 18 dicembre 2012 recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che, nel corso degli accertamenti ispettivi condotti dal 20 settembre al 12 novembre 2021, la Banca d’Italia ha accertato, nei confronti di Ria Payment Institution EP S.A.U., le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nell’adempimento degli obblighi di profilatura, adeguata verifica e collaborazione attiva in materia di antiriciclaggio (artt. 7, 17, 18, 19, 24, 25, 36, 43, d.lgs. 231/2007; Parte I, V e VI, Provvedimento B.I. del 26.3.2019 “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”; Parte I, II e IV, Provvedimento B.I. del 30.7.2019 “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”; art. 62, d. lgs. 231/2007).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate a Ria Payment Institution EP S.A.U., nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, secondo le formalità previste dall’art. 145 TUB, richiamato dall’art. 65 del d.lgs. n. 231/2007;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell’istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d’Italia l’applicazione nei confronti di Ria Payment Institution EP S.A.U. di sanzioni amministrative pecuniarie *ex art.* 62, d.lgs. n. 231/2007, trasmettendo i relativi atti;

Provvedimenti sanzionatori

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso a Ria Payment Institution EP S.A.U. la proposta di sanzione e i relativi allegati;

VISTE le ulteriori osservazioni presentate (omissis) da Ria Payment Institution EP S.A.U. in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

VISTE le delibere del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate dalla società e ritenuto che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per le ragioni illustrate nelle delibere (omissis);

DISPONE CHE

a **Ria Payment Institution EP S.A.U.** sia inflitta, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 231/2007, per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 30.000.

– omissis –

Roma, 6.12.2022

IL DIRETTORE GENERALE: L.F. SIGNORINI